

## DECRETO “CURA ITALIA” A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19 Misure a sostegno del Lavoro



con il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Cura Italia”, sono state introdotte una serie di misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica a seguito della diffusione del virus Covid-19.

Si riportano di seguito i principali **misure a sostegno del lavoro** e in materia di **riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori**.

**Si precisa che le norme che in sintesi ci apprestiamo ad illustrare saranno rese operative da successivi provvedimenti e circolari degli Enti coinvolti e dall’adeguamento delle piattaforme telematiche attraverso le quali inviare le domande.**

Seguiranno, pertanto, successive circolari informative riguardanti gli aspetti operativi, via via che gli stessi saranno resi noti dagli Enti interessati.

### **MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**

#### • **Cassa integrazione ordinaria**

I datori di lavoro (che operano nei settori dell’industria e dell’edilizia) che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare all’INPS **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** con causale “emergenza COVID-19”. Si riportano di seguito, in sintesi, le relative specifiche:

- a. **Periodo oggetto del trattamento:** a partire dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
- b. **Lavoratori destinatari del trattamento:** devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del **23 febbraio 2020**;
- c. **Termini e modalità di presentazione della domanda:** entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (*Es.: in caso di sospensione attività lavorativa 10 marzo 2020: il termine entro cui presentare la domanda è 10 giugno 2020*).
- d. **Trattamento economico:** il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) è pari all’ 80 % della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate<sup>1</sup>.  
*<sup>1</sup>l’importo mensile massimo è pari ad € 939,89 per redditi inferiori a € 2.159,48 e di € 1.129,66 per redditi superiori a € 2.159,48*
- e. **L’integrazione è anticipata** dal datore di lavoro, recuperata mediante conguaglio.
- f. **Informazione e consultazione sindacale:** i datori di lavoro che presentano la suddetta domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale, sono esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015, ma sono tenuti all’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica, entro 3 giorni dalla richiesta.

#### • **Fondo di Integrazione Salariale**

L’assegno ordinario, è concesso ai dipendenti delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, **iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS)** e che occupano mediamente **più di 5 dipendenti**, che abbiano già sospeso o siano nelle condizioni di sospendere in tutto o in parte le attività.

Come per la CIGO, l’accesso a tale forma di ammortizzatore sociale, è subordinato alla presentazione di istanza all’INPS da parte del datore di lavoro. **Si richiamano i dati sopra indicati per la CIGO, relativamente ai punti a), b), c), e).**

**Trattamento economico:** l’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso mediante modalità di pagamento diretto al lavoratore, da parte dell’INPS.

#### • **Cassa integrazione in deroga**

Possono chiedere la Cassa Integrazione in Deroga **tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.**  
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

L'istanza va presentata alle Regioni che provvederanno a trasmettere all'Inps il decreto di concessione con la lista dei beneficiari.

In merito ai principali dati in sintesi:

- a. Periodo oggetto del trattamento: a partire dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane.
- b. Lavoratori destinatari del trattamento: devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020;
- c. Termini e modalità di presentazione della domanda: entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- d. Trattamento economico: pari all' 80 % della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS al lavoratore.
- e. Informazione e consultazione sindacale: provvederanno le Regioni alla stipula di accordi con le organizzazioni maggiormente rappresentative, per le imprese che occupano più di 5 dipendenti.

Si precisa ancora una volta che ad oggi 19.03.2020, **non sono state ancora emanate da parte dell'INPS, le circolari in merito alle misure previste dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, riferito alle modalità operative di presentazione delle istanze riferite alle singole misure analizzate** e mancando istruzioni operative da parte della Regione per poter presentare domande per la Cassa Integrazione in deroga.

Si precisa altresì, che l'accesso a tali ammortizzatori è subordinato al limite di spesa previsto per la loro fruizione e che pertanto, l'INPS si riserva di non prendere in considerazione le domande presentate, qualora tale limite, anche solo in via prospettica, possa essere superato.

Nella tabella che segue, è riportata una sintesi esplicativa delle caratteristiche degli AMMORTIZZATORI previsti per l'emergenza COVID-19.

**Restiamo a disposizione in ordine all'assistenza e consulenza specialistica. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a [segreteria@adim.info](mailto:segreteria@adim.info), Consulta le altre opportunità di finanziamento visitando il nostro sito web: [www.adim.info](http://www.adim.info)**



"AdIM News" testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05  
Copyright AdIM Srl



[redazione@adim.info](mailto:redazione@adim.info)  
Tel. 081 7871810  
Fax. 081 32231125  
Via Nuova Poggioreale, 61  
C. P. INAIL torre 7 piano 9°  
80143 - Napoli  
[segreteria@adim.info](mailto:segreteria@adim.info)  
[www.adim.info](http://www.adim.info)

**Se non vuoi ricevere questa newsletter, rispondi a questa email inserendo nell'oggetto la parola CANCELLAMI**



Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
n. CN/12718

Non è consentito modificare in alcun modo i materiali ricevuti per mail a scopo informativo o presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblicitario commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito e del materiale ricevuto. Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Questo messaggio viene inviato agli utenti che ne hanno fatto espressa richiesta, se non sei interessato a riceverlo (o la consideri un'invasione per la tua privacy), basterà inviare una mail all'indirizzo [segreteria@adim.info](mailto:segreteria@adim.info) avente come oggetto la dicitura "cancellami". Non riceverai più alcun messaggio. Le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono destinate esclusivamente all'uso personale e riservato del destinatario e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata ai sensi del D.Lgs196/2003 sulla tutela dei dati personali. Questo messaggio potrebbe contenere una comunicazione di lavoro e, come tale, potrebbe avere un carattere riservato o coperto da segreto. Se colui che riceve questo messaggio non è il destinatario indicato, con la presente comunichiamo che detto messaggio è stato inviato per errore e che ne è vietato ogni utilizzo, divulgazione o copiatura, proibito dalla legge (art. 15 Cost., art. 616 cod. pen.). si richiede a chiunque abbia ricevuto questo messaggio per errore di comunicarlo immediatamente al mittente per e-mail e di distruggere l'originale. Grazie